

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2460)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 4 ottobre 1967

(V. Stampato n. 4220)

d'iniziativa dei deputati MAROTTA Vincenzo, GUERRINI Giorgio, MONTANTI, FERIOLI, CANTALUPO, GIOMO, ARMAROLI, TOGNONI, ROSSINOVICH, BIAGINI, NUCCI, CENGARLE, BORRA e SANTI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 ottobre 1967*

Disposizioni integrative del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la previdenza e l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Dopo il primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, è aggiunto il seguente:

« Può essere altresì concessa ulteriore assistenza dall'ENAOI, con le modalità ed i criteri che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, entro i limiti della spesa che all'uopo risultino stabiliti nel bilancio preventivo dell'Ente, agli orfani che, avendo superato il 18° anno di età ma non il 21°,

risultino meritevoli, per particolari situazioni sia personali che familiari, di completare gli studi o l'addestramento professionale intrapresi con l'aiuto dell'ENAOLI, o presentino particolari problemi di ordine economico o sanitario o di avviamento al lavoro per i quali siano già in assistenza a cura dello stesso Ente. Il predetto limite di età può essere eccezionalmente esteso fino al 26° anno per gli orfani che, avendone spiccate attitudini, intendano conseguire titoli di studio a livello universitario, o a questo equiparabile in quanto successivo alla frequenza delle scuole medie superiori ».